

# Rapporto al messaggio 1017

Della Commissione della Legislazione sul messaggio del Consiglio di Stato del 1. dicembre 1961 accompagnante un disegno di modificazione dell'art. 69 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

Con il messaggio n. 1017 del 1. dicembre 1961 il Consiglio di Stato propone di modificare l' art. 69 della legge cantonale del 23 dicembre 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni - abolendone il terzo capoverso e aggiungendo due altri, allo scopo di mettere la nostra legge cantonale in armonia con le disposizioni della legge federale del 30 giugno 1960 (vedi R.L.F. n. 46 pag. 1397 del 17 novembre 1960 che al cpv. 3 dell' art. 1 impone l' obbligo di istituire nelle votazioni ed elezioni federali il voto anticipato per almeno 2 dei giorni che precedono la domenica dello scrutinio nei Comuni con più di 800 cittadini aventi diritto di voto, oppure in quei Comuni nei quali tale agevolazione sia chiesta da almeno 30 cittadini aventi diritto di voto non più tardi di 3 settimane prima della votazione.

Se la legge federale domanda che detta agevolazione del voto anticipato sia richiesta nei Comuni aventi meno di 800 iscritti in catalogo da 30 cittadini, il progetto del Consiglio di Stato riduce questa condizione dei 30 a 10, principio che può anche essere accolto visto che nel nostro Cantone vi sono piccoli Comuni dove pur volendo accordare l' agevolazione dello scrutinio anticipato come previsto dalla legge federale del 30 giugno 1960, sarebbe poi difficile trovare trenta cittadini istanti per ottenere detta misura di comodo. E poiché tutto deve essere messo in opera per facilitare l' esercizio del diritto di voto a questa innovazione escogitata dal governo non si può fare seria opposizione.

D' altronde il messaggio del Consiglio Federale del giorno 8 ottobre 1959 diretto all' Assemblea Federale e pubblicato nel Foglio Federale n. 43 del 22 ottobre 1959 a pagina 1013 spiega esaurientemente le ragioni che hanno determinato il Governo federale a proporre la legge concernente la istituzione del voto anticipato negli affari federali, cosicché per noi, che abbiamo già istituito in materia cantonale la possibilità di anticipare per le elezioni lo scrutinio durante tre giorni che precedono la domenica della votazione, non dobbiamo avere alcun timore ad accogliere la novella modificatrice dell' art. 69 legge sull' esercizio del diritto di voto sulle votazioni ed elezioni come invita a fare il Consiglio di Stato.

La Commissione della Legislazione approvando quindi la modifica dell' art. 69 e facendo sue le considerazioni del messaggio propone di votare il decreto di cui al contesto sottoposto alle deliberazioni del legislativo cantonale in relazione dunque al messaggio n. 1017 del 1. dicembre 1961.

## **Per la Commissione della Legislazione:**

F. Borella, relatore

Barchi P. F. - Coppi - Celio - Induni Em. -

Lafranchi - Masoni - Snider.